

SENATO DELLA REPUBBLICA

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

MARTEDÌ 17 APRILE 2012

292^a Seduta

.Presidenza del Presidente

CURSI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(3221) Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 aprile scorso.

Il presidente CURSI informa la Commissione che sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno riferiti al decreto-legge, pubblicati in allegato al resoconto.

Informa altresì che, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, la Commissione ha svolto nella giornata di oggi l'audizione informale del Direttore generale della Banca d'Italia e che la documentazione dallo stesso depositata sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE ricorda che recentemente il Presidente del Senato ha richiamato l'attenzione dei Presidenti delle Commissioni permanenti in merito alla necessità di adottare, con riguardo ai decreti-legge, rigorosi criteri di ammissibilità degli emendamenti. Dichiara, pertanto, improponibili, per estraneità all'oggetto del provvedimento, le seguenti proposte emendative: 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.48, 1.49, 1.60, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.89, 1.90, 1.91, 1.92, 1.93, 1.100, 1.101, 1.102, 1.103, 1.104, 1.105, 1.106, 1.107, 1.108, 1.109, 1.0.1

La Commissione prende atto.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) illustra gli emendamenti a propria firma e chiede al Governo, con riferimento alle varie tipologie di commissioni applicate dagli istituti bancari, se esse coincidano esattamente con quelle previste dall'articolo 117 del Testo Unico bancario, rispetto al quale si pone un problema di sequenza temporale.

Il sottosegretario MALASCHINI interviene a riguardo per riconoscere l'esigenza di un'interpretazione di diritto intertemporale, riservandosi di fornire successivamente ulteriori elementi di risposta.

Il senatore SANGALLI (*PD*) interviene per illustrare i propri emendamenti e per annunciare la riformulazione dell'emendamento 1.32.

Il senatore MALAN (*PdL*) annuncia il ritiro dell'emendamento 1.17 ed illustra l'emendamento 1.95, precisando che la soppressione in esso contenuta è giustificata dalle numerose perplessità emerse in varie sedi in ordine alle ragioni di una norma, quale quella contenuta al comma 2 del decreto, di difficile interpretazione che laddove avesse portata economica risulterebbe peraltro priva della necessaria copertura.

Dopo una breve replica del sottosegretario MALASCHINI, nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente CURSI dà per illustrati tutti gli altri emendamenti e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

ORDINI DEL GIORNO E EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 3221

Ordini del giorno

G/3221/1/10

MALAN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 3221 (di conversione del decreto-legge n. 29/2011), constatato che l'articolo 1, comma 2 del testo originale del decreto-legge introduce, per un numero ristrettissimo di persone a reddito superiore ai trecentomila euro annui, una deroga alle nuove norme in materia pensionistica di cui al comma 14 del decreto-legge 201/2011 («salva-Italia»), volta a preservare da riduzioni trattamenti previdenziali che comunque verrebbero erogati nei tempi previsti;

richiamato l'ordine del giorno G/3124/100/1 e 5 a proposito dei cosiddetti «esodati», accolto dal Governo in febbraio, in cui si riconosceva che le situazioni trattate costituiscono «problematiche sociali di obiettiva gravità e rilevanza cui appare necessario fornire una risposta compatibile con i problemi rappresentati, attraverso l'utilizzo degli strumenti di tutela più pertinenti», ricalcando peraltro le parole del Ministro del lavoro e delle politiche sociali espresse in sede di discussione dell'argomento nelle Commissioni;

ritenuto che le situazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 29 del 2011, pur meritevoli di attenzione, non costituiscono problematiche sociali di obiettiva gravità, impegna il Governo:

ad affrontare le esigenze di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto in discussione contestualmente a quelle dei lavoratori i quali abbiano aderito ad accordi di esodo volontario o collettivo stipulati entro il 31 dicembre 2011, unitamente ad altre situazioni di particolare disagio venutesi a creare in seguito alle nuove norme in materia pensionistica di cui al comma 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 («salva-Italia»), compatibilmente con le risorse reperibili.

Emendamenti al testo del decreto-legge

Art. 1

1.1

LANNUTTI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

"Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di tutela del consumatore)

1. Al fine di rafforzare, nell'attuale fase di crisi economica, la tutela del consumatore in caso di violazione dei divieti normativi in materia di pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole e comparativa illecita, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 9, le parole: "500.000,00 euro" sono sostituite dalle parole: "5.000.000,00 euro";
2) al comma 12, le parole: "150.000,00 euro" sono sostituite dalle parole: "5.000.000,00 euro";

b) all'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 9, le parole: "500.000,00 euro" sono sostituite dalle parole: "5.000.000,00 euro";
2) al comma 12, le parole: "150.000,00 euro" sono sostituite dalle parole: "5.000.000,00 euro"».

1.2

LANNUTTI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 27 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 4 è aggiunto, infine, il seguente:

"4-bis. All'articolo 117 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Nei contratti di credito non regolati in conto corrente deve essere indicato il saggio di interesse annuo effettivo globale (SIAEG), che rappresenta il costo totale del credito a carico del cliente espresso in percentuale annua del credito concesso. Il CICR stabilisce la modalità di calcolo del SIAEG individuando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo.

4-ter. Nei contratti di credito non regolati in conto corrente ma ad utilizzo discrezionale da parte del cliente, il SIAEG deve essere indicato nel documento attestante l'uso del credito da parte del cliente.

4-quater. Salva diversa previsione contrattuale, che deve essere sottoscritta ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, i contratti regolati in conto corrente devono prevedere che la

capitalizzazione degli interessi attivi e passivi avvenga con riferimento alla medesima scansione temporale, con esplicita indicazione dal SIAEG attivo e passivo nell'estratto conto inviato al cliente. Il CICR stabilisce la modalità di calcolo del SIAEG attivo e passivo per i contratti regolati in conto corrente, individuando in particolare gli elementi da computare e le formule di calcolo."».

1.3

STIFFONI, CAGNIN, MARAVENTANO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al comma 1, dell'articolo 16 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sostituire le parole: "sancita in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,"; con le seguenti: "con la Regione o le Regioni interessate, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e nel rispetto dei divieti di cui all'articolo 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9,"».

1.4

MASSIMO GARAVAGLIA, CAGNIN, MARAVENTANO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 26 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sostituire il numero 1) con il seguente:

"1) al comma 3,

1.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei rifiuti di imballaggio di analoga tipologia impiego e materiale di quelli generati dagli imballaggi nuovi da loro immessi sul mercato, anche su tutto il territorio nazionale;"

1.2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-bis) attuare anche in forma associata un sistema cauzionale, anche facoltativo, di restituzione dei propri imballaggi secondo criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare."».

1.5

MASSIMO GARAVAGLIA, VALLARDI, CAGNIN, MARAVENTANO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

"2-bis. Al fine di valorizzare le gestioni pubbliche di eccellenza del servizio rifiuti urbani e la loro funzione di riferimento, anche tariffario, del mercato, è consentito, anche in deroga all'articolo 4, commi 8, 9, 10, 11 e 12 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modifiche ed integrazioni, l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo il modello comunitario "in house" qualora siano e/o restino verificate le condizioni di seguito riportate:

a) la chiusura dei bilanci in utile, escludendosi a tal fine qualsiasi trasferimento non riferito a spese per investimento da parte dell'ente affidante o altro ente pubblico. A tale fine, sono ammesse al computo le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico concesse a imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale ai sensi della decisione 2005/842/CE della Commissione europea riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato CE agli aiuti di Stato;

b) il reinvestimento nel servizio almeno dell'80 per cento degli utili per l'intera durata dell'affidamento;

c) l'applicazione di un corrispettivo o di una tariffa per il servizio inferiore alla media nazionale di settore;

d) il raggiungimento anticipato, nel territorio oggetto di affidamento, dei seguenti obiettivi:

1) raccolta differenziata superiore a quanto stabilito all'articolo 205, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

2) quantità di rifiuto urbano residuo CER 200301 prodotto e avviato a smaltimento inferiore a 150 kg pro capite annui o, se inferiore, alla media nazionale di settore;

3) quota dei rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica inferiore a quanto stabilito all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

e) il mantenimento di cui alle lettere precedenti, mediante periodica dimostrazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2-ter. Per le società di cui al precedente comma 2-bis non trovano applicazione:

- a) il comma 14 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche ed integrazioni;
- b) l'articolo 18, comma 2-bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dall'articolo 19, comma 1, della legge n. 102 del 3 agosto 2009;
- c) gli articoli 9 e 14 della legge n. 122 del 30 luglio 2010.
- 2-quater. Le società di cui al precedente comma 2-bis non rientrano nel computo del numero di società previsto dal comma 32 dell'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche ed integrazioni."».

1.6

MASSIMO GARAVAGLIA, VALLARDI, CAGNIN, MARAVENTANO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al comma 1, lettera b), capoverso 6.1, lettera a), dopo le parole: "31 dicembre 2012", aggiungere le parole: "e sono aggiunte le parole: "ovvero alla scadenza prevista nel contratto di servizio qualora si tratti di società in house che abbiano chiuso in utile gli ultimi tre bilanci consuntivi"».

1.7

MASSIMO GARAVAGLIA, VALLARDI, CAGNIN, MARAVENTANO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al comma 1, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sopprimere le parole: "La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale" e conseguentemente, al terzo periodo, sopprimere le parole: "di dimensione diversa da quella provinciale"».

1.8

MASSIMO GARAVAGLIA, VALLARDI, CAGNIN, MARAVENTANO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al comma 1, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: "Sono fatte salve le aggregazioni di comuni già organizzate per lo svolgimento di servizi pubblici locali e esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, che hanno chiuso in utile i due ultimi bilanci consuntivi"».

1.9

STIFFONI, CAGNIN, MARAVENTANO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 16, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: "di concerto con il Ministro dello sviluppo economico" sono aggiunte le seguenti: "e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"».

1.10

LANNUTTI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.11

CAGNIN, MARAVENTANO, MASSIMO GARAVAGLIA

Al comma 1, la lettera a) è soppressa.

1.12

ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Comitato interministeriale per il credito e il risparmio» *aggiungere le seguenti:* «al fine di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 4 dell'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "disposizioni applicative del presente articolo" sono aggiunte le seguenti: ", ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità"».

1.13

CAGNIN, MARAVENTANO, MASSIMO GARAVAGLIA

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «per il credito ed il risparmio», aggiungere le seguenti: «Nel caso di sconfinamento di durata inferiore ai 7 giorni in assenza di affidamento, ovvero oltre il fido, non si applica la commissione di cui al comma 2 dell'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli interessi debitori sull'ammontare dello sconfinamento sono calcolati a partire dall'ottavo giorno di sconfinamento.».

1.14

CAGNIN, MARAVENTANO, MASSIMO GARAVAGLIA

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «per il credito ed il risparmio», aggiungere le seguenti: «Nel caso di sconfinamento di durata inferiore ai 7 giorni in assenza di affidamento, ovvero oltre il fido, non si applica la commissione di cui al comma 2 dell'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

1.15

CAGNIN, MARAVENTANO

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «per il credito ed il risparmio», aggiungere le seguenti: «In ogni modo, in caso di scoperto su conti correnti senza fido, non potranno essere applicate, oltre agli interessi debitori, altre spese, neppure la commissione di istruttoria veloce, se la durata dello sconfinamento è pari o inferiore ai 30 giorni oppure se l'entità dello scoperto è pari o inferiore ai 1.000 euro per ogni singola operazione».

1.16

BONFRISCO, LEGNINI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) ciascuna operazione di finanziamento garantita dai Confidi nei confronti delle imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione non può determinare un TAEG superiore al 5% del corrispondente TEGM in vigore».

1.17

MALAN

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.18

CAGNIN, MARAVENTANO

Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

1-bis) È costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle relative strutture, un Osservatorio sull'erogazione del credito da parte delle banche alle imprese ed ai consumatori, con particolare riferimento alle imprese piccole e medie, alle famiglie, ai giovani ed ai lavoratori precari e sull'attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l'accesso al credito delle medesime imprese e dei consumatori. All'Osservatorio partecipano due rappresentanti del MEF, di cui uno con funzioni di presidente, uno del Ministero dello sviluppo economico, uno della Banca d'Italia. Possono essere invitate ad intervenire, senza diritto di voto, l'Associazione bancaria italiana e le associazioni delle imprese e di categoria e le associazioni dei consumatori.

1-ter) L'Osservatorio, che si attiva d'ufficio o su segnalazione delle imprese, dei consumatori e delle associazioni delle imprese e dei consumatori che lamentano l'ingiustificata mancata concessione di un credito o la sua ingiustificata revoca, può chiedere alla Banca d'Italia, all'Associazione bancaria italiana e a singole banche le informazioni necessarie a valutare eventuali criticità nel procedimento di concessione dei finanziamenti. La Banca d'Italia, anche sulla base delle segnalazioni raccolte dall'Osservatorio, interverrà direttamente sugli operatori di mercato per risolvere le situazioni particolarmente critiche. Le banche interessate sono tenute a fornire tutti gli elementi utili e a motivare le ragioni per cui il credito non è stato concesso o è stato revocato.

1-quater) L'Osservatorio, sentita l'Associazione bancaria italiana, promuove la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese e ai consumatori volte a favorire una reale percezione del merito del credito, in relazione alle specifiche situazioni locali. L'Osservatorio si impegna a stipulare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione dell'attuale provvedimento delle Convenzioni con le banche per favorire l'accesso al credito di imprese e consumatori, tenendo conto dell'attuale situazione di crisi economica e degli aiuti che il sistema bancario sta ottenendo dalla Banca Centrale Europea».

1.20

CAGNIN, MARAVENTANO, MASSIMO GARAVAGLIA

Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) All'articolo 2 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

"4-bis. Il CICR svolge il ruolo di osservatorio sull'erogazione del credito da parte delle banche alle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie e sull'attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l'accesso al credito delle medesime imprese;

4-ter. Il CICR, che si attiva d'ufficio o su segnalazione delle imprese che lamentano l'ingiustificata mancata concessione di un credito o la sua ingiustificata revoca, può chiedere alla Banca d'Italia, all'Associazione bancaria italiana e a singole banche le informazioni necessarie a valutare eventuali criticità nel procedimento di concessione dei finanziamenti. Le banche interessate sono tenute a fornire tutti gli elementi utili e a motivare le ragioni per cui il credito non è stato concesso o è stato revocato.

4-quater. Il CICR, sentita l'Associazione bancaria italiana, promuove la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese volte a favorire una reale percezione del merito del credito, in relazione alle specifiche situazioni locali"».

1.21

BEVILACQUA, CASTRO, DE ECCHER

Al comma 1, lettera b), sostituire i capoversi 1-bis e 1-ter con i seguenti:

«1-bis. Sull'erogazione del credito da parte delle banche alle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce semestralmente al Parlamento fornendo dati disaggregati per regione e per categoria economica. A tale fine in ogni Prefettura è istituito un Osservatorio provinciale, del quale sono membri: il prefetto, con funzione di coordinatore; il dirigente responsabile della direzione provinciale dell'economia e delle finanze; il presidente della Camera di Commercio; il rappresentante designato dell'Associazione bancaria italiana; il rappresentante designato della Banca d'Italia. Sono invitati a partecipare alle riunioni, in base ai temi all'ordine del giorno: il presidente della provincia; il rappresentante designato della Regione; il comandante provinciale della Guardia di Finanza; i rappresentanti designati delle categorie di impresa, dei lavoratori e dei consumatori. I rappresentanti dell'Abi, delle categorie di impresa, dei lavoratori e dei consumatori sono designati dai rispettivi organi di vertice nazionale, secondo le modalità da ciascuno individuate, per assicurarne la presenza in tutti gli Osservatori.

1-ter. Gli Osservatori si riuniscono almeno una volta a bimestre e hanno il compito:

a) di monitorare l'andamento dei flussi di credito sul territorio e di proporre soluzioni da applicare a livello locale, su una base informativa risultante da direttiva, da emanare dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze;

b) di monitorare singoli casi controversi, quando il diniego di erogazione del credito appare illogico o immotivato. Dopo aver raccolto in forma riservata l'istanza del cliente, il Prefetto convoca il rappresentante designato della banca in questione, previa informativa sul merito dell'istanza, e sollecita una risposta motivata sulla meritevolezza del credito.

1-quater. Dall'istituzione degli osservatori di cui ai commi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Al funzionamento degli stessi si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste, a legislazione vigente, per gli uffici di prefettura.

1-quinques. Per porre il Ministro dell'economia e delle finanze in condizione di svolgere il compito di cui al comma 1-bis, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Osservatorio nazionale, senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle relative strutture, cui vengono trasmessi senza ritardo dagli Osservatori provinciali i dati e le valutazioni sull'andamento dei flussi creditizi. All'Osservatorio partecipano due rappresentanti del MEF, di cui uno con funzioni di presidente, uno del Ministero dell'interno, uno dello sviluppo economico, uno della Banca d'Italia. Possono essere invitate a intervenire l'Associazione bancaria italiana e le associazioni delle imprese, di categoria e dei consumatori».

1.23

BUGNANO

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, al primo periodo, dopo le parole: «il Ministero dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,».

1.24

GARRAFFA, ARMATO, DE SENA, FIORONI, LATORRE, TOMASELLI, SANGALLI

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: «sull'erogazione del credito da parte delle banche», aggiungere le seguenti: «alle famiglie, ai consumatori e».

1.25

DE SENA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: «alle imprese», aggiungere le seguenti: «sulle condizioni praticate dalle banche per l'erogazione del credito e dei servizi alle famiglie, ai consumatori e alle imprese».

1.26

BUGNANO

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, al primo periodo, dopo le parole: «piccole e medie», inserire le seguenti: «femminili e».

1.27

TOMASELLI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI

Al comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo le parole: «accesso al credito delle medesime imprese», sono inserite le seguenti:

«Nell'ambito di tali attività, l'osservatorio analizza anche tassi, commissioni e altre condizioni accessorie, articolando l'informazione a livello settoriale, geografico e dimensionale»;

conseguentemente, le parole: «Possono essere invitate a intervenire, senza diritto di voto, l'Associazione Bancaria Italiana e le associazioni delle imprese di categoria», sono sostituite dalle seguenti: «Partecipano, senza diritto di voto, le Associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale»;

dopo le parole: «formazione delle migliori prassi», inserire le seguenti: «e di specifici patti di trasparenza»;

le parole: «una reale percezione del merito del credito» sono sostituite dalle seguenti: «un miglioramento delle condizioni di accesso al credito».

1.28

FIORONI, ARMATO, DE SENA, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 1 lettera b), capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «accesso al credito delle medesime imprese», sono inserite le seguenti: «Nell'ambito di tali attività, l'osservatorio analizza anche tassi, commissioni e altre condizioni accessorie, articolando l'informazione a livello settoriale, geografico e dimensionale».

1.29

GHIGO

Alla lettera b), comma 1-bis, dopo le parole: «accesso al credito delle medesime imprese.» inserire il seguente periodo: «Nell'ambito di tali attività, l'Osservatorio analizza anche tassi, commissioni e altre condizioni accessorie, articolando l'informazione a livello settoriale, geografico e dimensionale.».

1.30

GHIGO

Alla lettera b), comma 1-bis, dopo le parole: «Banca d'Italia» inserire le seguenti: «nonchè un rappresentante delle associazioni dei consumatori indicato dal Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti».

1.31

LANNUTTI

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Possono essere invitati ad intervenire, senza diritto di voto, l'Associazione bancaria italiana, un rappresentante, designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del Consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e le associazioni delle imprese e di categoria.».

1.32

SANGALLI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI

Al comma 1 lettera b), capoverso 1-bis, le parole: «Possono essere invitate a intervenire, senza diritto di voto, l'Associazione Bancaria Italiana e le associazioni delle imprese di categoria» sono

sostituite dalle seguenti: «Partecipano, senza diritto di voto, le Associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale».

1.33

FIORONI, ARMATO, DE SENA, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: «l'Associazione bancaria italiana» aggiungere le seguenti: «un rappresentante dei consumatori designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti».

1.34

BONFRISCO, LEGNINI

Al comma 1, lettera b), al capoverso 1-bis, in fondo, dopo le parole: «associazioni delle imprese e di categoria» aggiungere le seguenti: «, nonché organismi di società finanziarie regionali».

1.35

GARRAFFA, ARMATO, DE SENA, FIORONI, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, primo periodo, dopo le parole: «o su segnalazione delle imprese» aggiungere le seguenti: «dei consumatori e delle associazioni delle imprese e dei consumatori».

1.36

GARRAFFA, ARMATO, DE SENA, FIORONI, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, primo periodo, dopo le parole: «o la sua ingiustificata revoca,» aggiungere le seguenti: «, nonché l'applicazione di condizioni contrattuali non trasparenti per l'erogazione del credito».

1.37

MASSIMO GARAVAGLIA, CAGNIN, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter), dopo le parole: «sono tenute a fornire», aggiungere le seguenti: «, entro trenta giorni dalla richiesta,».

1.38

GHIGO

Al comma 1-ter, dopo le parole: «è stato revocato.» aggiungere le seguenti: «Nel caso in cui le banche omettano o rifiutino senza giustificato motivo di fornire le informazioni e le motivazioni richieste, la Banca d'Italia irroga una sanzione amministrativa fino a 50.000 euro.».

1.39

MASSIMO GARAVAGLIA, CAGNIN, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter), dopo le parole: «è stato revocato», aggiungere le seguenti: «, in forma scritta, informando contemporaneamente anche le imprese interessate.».

1.40

DE SENA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «nei termini fissati dall'Osservatorio».

1.41

BUGNANO, LANNUTTI

Al comma 1, lettera b), al capoverso «1-ter», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di omessa o incompleta trasmissione delle informazioni, la Banca d'Italia assume le iniziative più opportune finalizzate all'adempimento, da parte delle banche interessate, degli obblighi di cui al periodo precedente, comprensive dell'applicazione di eventuali sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legislazione vigente e tenendo conto dell'eventuale recidiva.».

1.42

ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-quater, dopo le parole: «sentita l'Associazione bancaria italiana» aggiungere le seguenti: «, nonché le associazioni delle imprese e di categoria più rappresentative» e dopo le parole: «di finanziamento alle imprese» aggiungere le seguenti: «alle famiglie e ai consumatori».

1.43

DE SENA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 1 lettera b), capoverso 1-quater, dopo le parole: «formazione delle migliori prassi» inserire le seguenti: «e di specifici patti di trasparenza».

1.44

GHIGO

Al comma 1 lettera b), capoverso 1-quater, dopo le parole: «migliori prassi», sono aggiunte le seguenti: «tenuto conto anche delle condizioni e dei tassi applicati».

1.45

GARRAFFA, ARMATO, DE SENA, FIORONI, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-quater, sostituire le parole: «una reale percezione del merito del credito», con le seguenti: «un miglioramento delle condizioni di accesso al credito».

1.46

GHIGO

Al comma 1 lettera b), capoverso 1-quater, dopo le parole: «specifiche situazioni locali», sono aggiunte le seguenti: «L'Osservatorio pubblica sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, con cadenza semestrale, una Relazione dettagliata sul rispetto, da parte delle singole banche, delle migliori prassi nella gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese».

1.47

BUGNANO

Al comma 1, lettera b), al capoverso 1-quater, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
«Annualmente, l'Osservatorio analizza il grado di raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1-bis e le cause di eventuali scostamenti, proponendo le conseguenti azioni ritenute idonee al superamento delle criticità riscontrate. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce annualmente al Parlamento sulle risultanze del monitoraggio effettuato dall'Osservatorio».

1.48

CAGNIN, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:

«1-quinquies) Al comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi del presente articolo, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e dall'iscrizione nel registro delle imprese, da parte del cedente, della notizia dell'avvenuta cessione, senza che sia stata notificata a mezzo di ufficiale giudiziario al soggetto cessionario del credito, all'indirizzo reso noto nell'avviso di cessione, opposizione da alcuno dei creditori del cedente, non si applicano gli articoli 66 e 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La cessione è opponibile al creditore del cedente che ha pignorato il credito dopo la data di notifica dell'atto di cessione all'amministrazione debitrice. La cessione è inoltre opponibile agli altri aventi causa del cedente il cui titolo di acquisto non è stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data di notifica dell'atto di cessione di cui al periodo precedente"».

1.49

CAGNIN, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-quater, aggiungere i seguenti:

«1-quinquies. Al fine di assicurare un costante afflusso di liquidità alle imprese, il termine di pagamento del corrispettivo relativo alle transazioni commerciali tra le piccole e medie imprese e le aziende della grande distribuzione organizzata è fissato in trenta giorni dalla data di emissione della fattura da parte del creditore, salvo diversa pattuizione scritta fra le parti.

1-sexies. Il termine stabilito tra le parti per il pagamento delle somme dovute non può comunque essere superiore a quarantacinque giorni dalla fine del mese o a sessanta giorni dalla data di emissione della fattura.

1-septies. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1-quinquies, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi di mora, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

1-octies. È punito con un'ammenda compresa fra 5.000 euro e 20.000 euro chiunque non rispetti i termini di pagamento menzionati ovvero chiunque applichi tassi e condizioni di esigibilità secondo modalità non conformi alla normativa vigente o agli accordi fissati tra le parti».

1.50

MASSIMO GARAVAGLIA, CAGNIN, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-quater, inserire il seguente:

«1-quinquies. L'Osservatorio, sentita l'Associazione bancaria italiana, formula, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una raccomandazione all'EBA per rendere omogenei i criteri e le metodologie per ponderare i rischi degli attivi bancari, in modo da garantire effettiva concorrenza tra le banche dei differenti Paesi europei e da non penalizzare l'attività delle nostre banche, sicuramente meno rischiosa, ma considerata ad alto assorbimento di capitale.».

1.51

MASSIMO GARAVAGLIA, CAGNIN, MARAVENTANO

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-quater, inserire il seguente:

«1-quinquies. L'Osservatorio, sentita l'Associazione bancaria italiana, formula, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una proposta al comitato per la supervisione bancaria di Basilea per riesaminare tempi e procedure dell'entrata in vigore dell'accordo di Basilea 3».

1.52

TOMASELLI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "L'ammontare della commissione", sono aggiunte le seguenti: "determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti"».

1.53

MASSIMO GARAVAGLIA, CAGNIN, MARAVENTANO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. In attesa di una disciplina organica sul funzionamento delle centrali rischi in materia creditizia diretta ad una maggiore tutela dei consumatori, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari devono inviare segnalazioni di sofferenze solo ed esclusivamente alla Centrale dei rischi istituita dal CICR e gestita dalla Banca d'Italia, con esclusione di qualsiasi altre banche dati private e non istituzionali. Le segnalazioni per sofferenze possono essere trasmesse esclusivamente se il ritardato pagamento dei clienti supera almeno sei rate mensili o 1 rata semestrale afferenti a contratti di mutuo, a contratti di leasing o a vendite rateali.

1-ter. In caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni già inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'istituto di credito ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta di estinzione entro e non oltre sette giorni dall'avvenuto pagamento.

1-quater. Le segnalazioni già registrate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un'unica rata semestrale, devono essere estinte entro il termine di 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

1-quinquies. La Banca d'Italia è autorizzata ad apportare le dovute modifiche alla circolare 11 febbraio 1991, n. 139, e successivi aggiornamenti, per l'attuazione della presente norma».

1.54

FIORONI, ARMATO, DE SENA, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 2 dell'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "A fronte di sconfinamenti", sono aggiunte le seguenti: "di durata superiore a tre giorni"».

1.55

GHIGO

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Al comma 2 dell'articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "In caso di scoperto su conto corrente non potranno essere applicate ulteriori spese oltre gli interessi debitori, ivi compresa la commissione di istruttoria veloce, se la durata dello scoperto è pari o inferiore a 30 giorni o la sua entità non è superiore ai 1.000 euro per ogni singola

operazione; gli scoperti cui si applica la previsione di cui al presente periodo non possono eccedere il limite massimo di tre per ogni anno solare"».

1.56

FIORONI, ARMATO, DE SENA, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 2 dell'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aggiungere in fine il seguente periodo: "In caso di sconfinamento con affidamento per importi inferiori a 1.000 euro, di durata non superiore a trenta giorni, non è dovuta la commissione di istruttoria veloce"».

1.57

GHIGO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nell'articolo 117-bis, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, così come introdotto dall'articolo 6-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi", sono sostituite dalle seguenti: "determinata in misura proporzionale rispetto all'importo e correlata ai costi di provvista"».

1.58

CAGNIN, MARAVENTANO, MASSIMO GARAVAGLIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 117 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 8, inserire il seguente:

"8-bis. I contratti di affidamento bancario e le variazioni delle condizioni degli stessi devono essere esplicitamente approvati singolarmente dal cliente, pena nullità del contratto stesso e delle variazioni"».

1.59

BUGNANO, LANNUTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, definisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base. Con il medesimo decreto è stabilito l'ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite la rete degli sportelli automatici presso una banca diversa da quella del titolare della carta.";

b) al comma 5, le parole: "La convenzione", sono sostituite dalle seguenti: "Il decreto di cui al comma 3";

c) al comma 9 le parole da: "L'Associazione bancaria italiana" a "a livello nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato,";

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Fino alla pubblicazione del decreto di cui al comma 9, continua ad applicarsi il comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183";

e) il comma 10-bis è abrogato.».

1.60

LANNUTTI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 20, inserire il seguente:

"20-bis. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto il seguente:

'2-ter. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non si applica, in ogni caso, alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153."».

1.61

LANNUTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 6-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 1, «capoverso Art. 117-bis», il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi ed un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto una commissione se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni"».

1.62

LANNUTTI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 36-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Una percentuale non inferiore alla metà dei prestiti ricevuti dagli istituti di credito nazionali da parte della Banca Centrale Europea con tasso agevolato dell'uno per cento deve essere impiegata, in ragione d'anno, al fine di erogare finanziamenti alle famiglie e alle piccole e medie imprese, con l'applicazione di un tasso di interesse non superiore al tre per cento. L'Osservatorio di cui al comma 1-bis dell'articolo 27-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, provvede a vigilare sul rispetto, da parte delle banche, dell'obbligo di cui al presente comma e provvede altresì alla segnalazione alla Banca d'Italia di eventuali comportamenti adottati delle banche in riferimento alla mancata erogazione del credito alle imprese e alle famiglie"».

1.63

GHIGO

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 29, sono apportate le seguenti modifiche:

le parole da: "alla elaborazione di un rating di legalità" sino ad "in sede di accesso al credito bancario" sono sostituite dalle seguenti: "alla elaborazione ed all'attribuzione di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Al fine dell'attribuzione del rating, possono essere chieste informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni. Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite in un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta."».

1.64

D'AMBROSIO LETTIERI, CALABRÒ, SACCOMANNO, GRAMAZIO, AMORUSO, BATTAGLIA, BIANCHI, BIANCONI, COSTA, CASTIGLIONE, DI STEFANO, GALLO, GIANCARLO SERAFINI, NESSA, RIZZOTTI, MORRA, MAZZARACCHIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis) all'articolo 1, il settimo comma è sostituito dal seguente:

'7. Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 500 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona"».

1.65

D'AMBROSIO LETTIERI, CALABRÒ, SACCOMANNO, GRAMAZIO, AMORUSO, BATTAGLIA, BIANCHI, BIANCONI, COSTA, CASTIGLIONE, DI STEFANO, GALLO, GIANCARLO SERAFINI, NESSA, RIZZOTTI, MORRA, MAZZARACCHIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1, lettera c) dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: "per territorio," aggiungere le seguenti: "nell'ambito del procedimento di revisione della pianta organica"».

1.66

D'AMBROSIO LETTIERI, CALABRÒ, SACCOMANNO, GRAMAZIO, AMORUSO, BATTAGLIA, BIANCHI, BIANCONI, COSTA, CASTIGLIONE, DI STEFANO, GALLO, GIANCARLO SERAFINI, NESSA, RIZZOTTI, MORRA, MAZZARACCHIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sostituire le parole: "per soli titoli" con le seguenti: "per titoli ed esami"».

1.67

D'AMBROSIO LETTIERI, CALABRÒ, SACCOMANNO, GRAMAZIO, AMORUSO, BATTAGLIA, BIANCHI, BIANCONI, COSTA, CASTIGLIONE, DI STEFANO, GALLO, GIANCARLO SERAFINI, NESSA, RIZZOTTI, MORRA, MAZZARACCHIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: "date delle prove." aggiungere le seguenti: "Sono fatte salve altresì le graduatorie di cui all'articolo 48, comma 29, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, nella misura del 5 per cento degli idonei utilmente collocati nelle stesse."».

1.68

GRAMAZIO, DE FEO, DI STEFANO, DE ECCHER, CALIGIURI, PARAVIA, RIZZOTTI, CIARRAPICO, TOTARO, SPADONI URBANI, AMORUSO, BATTAGLIA, MATTEOLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: "a) l'attività svolta dal farmacista titolare di farmacia rurale sussidiata, dal farmacista titolare di farmacia soprannumeraria, dal dirigente farmacista del Servizio Sanitario Nazionale direttore di struttura complessa, dal direttore di farmacia ospedaliera accreditata e dal farmacista titolare di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto, 2006, n. 248, è equiparata, ivi comprese le maggiorazioni; b) l'attività svolta dal farmacista collaboratore di farmacia, dal dirigente farmacista del Servizio Sanitario Nazionale, dal farmacista collaboratore di farmacia ospedaliera accreditata e dal farmacista collaboratore negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è equiparata, ivi comprese le maggiorazioni."».

1.69

D'AMBROSIO LETTIERI, CALABRÒ, SACCOMANNO, GRAMAZIO, AMORUSO, BATTAGLIA, BIANCHI, BIANCONI, COSTA, CASTIGLIONE, DI STEFANO, GALLO, GIANCARLO SERAFINI, NESSA, RIZZOTTI, MORRA, MAZZARACCHIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 7 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sopprimere le parole: ", di età non superiore ai 40 anni,"».

1.70

D'AMBROSIO LETTIERI, CALABRÒ, SACCOMANNO, GRAMAZIO, AMORUSO, BATTAGLIA, BIANCHI, BIANCONI, COSTA, CASTIGLIONE, DI STEFANO, GALLO, GIANCARLO SERAFINI, NESSA, RIZZOTTI, MORRA, MAZZARACCHIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 17 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 è abrogato».

1.71

D'AMBROSIO LETTIERI, CALABRÒ, SACCOMANNO, GRAMAZIO, AMORUSO, BATTAGLIA, BIANCHI, BIANCONI, COSTA, CASTIGLIONE, DI STEFANO, GALLO, GIANCARLO SERAFINI, NESSA, RIZZOTTI, MORRA, MAZZARACCHIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 17 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sostituire le parole da: "ai sensi" a "475 del 1968" con le seguenti "limitatamente ai casi previsti dall'articolo 7, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 362 e dall'articolo 11, comma 2, della legge 2 aprile 1968, n. 475"».

1.72

D'AMBROSIO LETTIERI, CALABRÒ, SACCOMANNO, GRAMAZIO, AMORUSO, BATTAGLIA, BIANCHI, BIANCONI, COSTA, CASTIGLIONE, DI STEFANO, GALLO, GIANCARLO SERAFINI, NESSA, RIZZOTTI, MORRA, MAZZARACCHIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 17 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prima delle parole: "La direzione" aggiungere le seguenti "A decorrere dal 2016," e dopo le parole: "della farmacia privata" aggiungere le seguenti "ad eccezione di quella rurale sussidiata"».

1.73

D'AMBROSIO LETTIERI, CALABRÒ, SACCOMANNO, GRAMAZIO, AMORUSO, BATTAGLIA, BIANCHI, BIANCONI, COSTA, CASTIGLIONE, DI STEFANO, GALLO, GIANCARLO SERAFINI, NESSA, RIZZOTTI, MORRA, MAZZARACCHIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 17 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: "della farmacia privata" aggiungere le seguenti: "ad eccezione di quella rurale sussidiata"».

1.74

TOMASELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al comma 1, lettera b), dopo il punto 7 è inserito il seguente: "7-bis. Al comma 33 dopo le parole: 'direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,' inserire le seguenti: 'né alle società in cui le stesse detengano direttamente o indirettamente una partecipazione'"».

1.75

MASSIMO GARAVAGLIA, CAGNIN, MARAVENTANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 27, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: ", tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza" sono sostituite con le seguenti: ". In ogni caso, la commissione a carico degli esercenti sui pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronico, incluse le carte di pagamento, di credito o di debito, non può superare la misura dell'1,5 per cento."».

1.76

MASSIMO GARAVAGLIA, CAGNIN, MARAVENTANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 27, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: ", tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza" sono sostituite con le seguenti: ". In ogni caso, gli acquisti di carburanti di importo inferiore ad euro 150, regolati con strumenti di pagamento elettronico non sono gravati da commissioni."».

1.77

GERMONTANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, apportare le seguenti modifiche:
al comma 1, dopo le parole: "assicurativi" aggiungere le seguenti: "e fermo restando che in caso di mancata percezione da parte del soggetto collocatore di compensi di distribuzione assicurativa di qualsiasi natura non si configura attività di intermediazione assicurativa"; dopo la parola "mutuo" aggiungere la seguente: "ipotecario"; sostituire la parola "almeno", con "anche"; aggiungere dopo la parola "consumo" le seguenti: "se questa presenta requisiti analoghi che sono disciplinati ai sensi del successivo comma 2";
dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
"2-bis. In considerazione della facoltà di scelta da parte del cliente tra polizze di diverse compagnie assicurative, non si applica l'articolo 21, comma 3-bis, del Codice del Consumo"».

1.78

GERMONTANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:
"Art. 28. — (Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari). — 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183 del Codice delle assicurazioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni e delibere dell'Isvap di attuazione in materia di interesse degli intermediari assicurativi, e fermo restando che in caso di mancata percezione da parte del soggetto collocatore di compensi di distribuzione assicurativa di qualsiasi natura non si configura attività di intermediazione assicurativa le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, se condizionano l'erogazione del mutuo ipotecario alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente anche due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi. Il cliente è comunque libero di scegliere sul mercato la polizza sulla vita più conveniente che la banca è obbligata ad accettare senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo se questa presenta requisiti analoghi che sono disciplinati ai sensi del successivo comma 2.
2. In considerazione della facoltà di scelta da parte del cliente tra polizze di diverse compagnie assicurative, non si applica l'articolo 21, comma 3-bis, del Codice del Consumo.
3. All'articolo 21, comma 3-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: "alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario", sono inserite le seguenti: "all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario"».

1.79

GHIGO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, apportare le seguenti modifiche:
al comma 1:
dopo le parole: "assicurativi" aggiungere le seguenti: "e fermo restando che in caso di mancata percezione da parte del soggetto collocatore di compensi di distribuzione assicurativa di qualsiasi natura non si configura attività di intermediazione assicurativa";
dopo la parola "mutuo" aggiungere la seguente: "ipotecario";
sostituire parola: "almeno", con: "anche";
aggiungere dopo la parola: "consumo" le seguenti: "se questa presenta requisiti analoghi che sono disciplinati ai sensi del successivo comma 2";
dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
"2-bis. In considerazione della facoltà di scelta da parte del cliente tra polizze di diverse compagnie assicurative, non si applica l'articolo 21, comma 3-bis, del Codice del Consumo."».

1.80

MALAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24, sopprimere il comma 3-quinquies».

1.81

GHIGO

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 32, comma 3, lettera a) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: "per non meno di due giorni" sono sostituite dalle seguenti "per non meno di cinque giorni"».

1.82

IZZIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 32, comma 3, lettera a), capoverso 1, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: "per non meno di due giorni" sono sostituite dalle seguenti: "per non meno di cinque giorni"».

1.83

CAGNIN, MARAVENTANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: "non festivi" sono sostituite dalle seguenti: "in accordo con l'assicurato"».

1.84

CASOLI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, l'ultimo periodo è sostituito con i seguenti: "Nel caso in cui l'assicurato acconsenta all'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, l'impresa deve applicare una riduzione del premio rispetto alla tariffa stabilita ai sensi del primo periodo, all'atto della stipulazione del contratto o in occasione delle scadenze successive, a condizione che risultino rispettati i parametri stabiliti dal contratto. I costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico delle compagnie. In ogni caso la riduzione di premio deve corrispondere ad una misura significativamente superiore agli eventuali costi sostenuti direttamente dall'assicurato"».

1.85

CAGNIN, MARAVENTANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 34, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è soppresso».

1.86

MALAN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 34-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, dopo le parole: "La predetta variazione in diminuzione del premio si applica automaticamente" aggiungere le seguenti: "alla tariffa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto"».

1.87

TOMASELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 2 dell'articolo 37 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: "definiti dalla contrattazione collettiva" è inserita la seguente: "nazionale"».

1.88

CICOLANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 38 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27, è aggiunto il seguente comma:
"2. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
'5-ter. Il comma precedente si applica esclusivamente alle strade di tipo A) i cui progetti siano ancora da approvarsi. Per le strade di tipo A) già esistenti oppure i cui progetti siano già stati approvati, le esigenze di sicurezza della circolazione stradale sono considerate nell'ambito del

procedimento di autorizzazione oppure, per le pertinenze di servizio da affidarsi tramite concessione, preliminarmente all'avvio del relativo procedimento"».

1.89

CAGNIN, MARAVENTANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 39, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: "gli edicolanti possono", sono inserite le seguenti: "rifiutare le forniture di prodotti complementari forniti dagli editori e dai distributori e possono altresì"».

1.90

ADAMO, VIMERCATI, BASSOLI, CANTONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 40-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "salvo che per i grandi eventi già dichiarati alla data del 31 dicembre 2011, ai quali la norma continua ad applicarsi fino alla conclusione degli stessi"».

1.91

CICOLANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 61, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, lettera a), punto 1), l'apposita dichiarazione può essere presentata entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare seguente;"»

1.92

CICOLANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 61, comma 1, lettera a), punto 1) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: "entro il mese successivo", sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta giorni successivi"».

1.93

MASSIMO GARAVAGLIA, CAGNIN, MARAVENTANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 2, dell'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: "agli impianti realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare", inserire le seguenti: "ad esclusione delle aree utilizzate anche per attività agricole o pastorali, o che risultino comunque di grande pregio ambientale o paesaggistico"».

1.94

BELISARIO, BUGNANO, LANNUTTI

Sopprimere il comma 2.

1.95

MALAN

Sopprimere il comma 2.

1.96

MAZZATORTA, CAGNIN, MARAVENTANO

Sopprimere il comma 2.

1.97

BATTAGLIA

Al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al comma 2 del medesimo articolo 23-ter del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, della legge n. 214 del 2011, dopo la parola: "presso", è inserita la seguente: "altri"».

1.98

PARAVIA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «; al comma 2 dell'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, dopo le parole: "presso", e "percepito", sono inserite le seguenti: "altri", e "dall'amministrazione"».

1.99

PARAVIA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nel caso di conferimento di incarichi nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza"».

1.100

MAZZATORTA, CAGNIN, MARAVENTANO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, gli Organi Costituzionali, nel rispetto della propria autonomia, adottano i relativi provvedimenti atti ad applicare ai propri dipendenti il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 124».

1.101

CICOLANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: "entro quarantotto mesi", sono sostituite dalle seguenti: "entro cinquantasette mesi"».

1.102

ZANDA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In ragione della necessità di coordinamento legislativo e di adeguamento tempestivo alle disposizioni dell'articolo 23, comma 1, lettera a), del decreto-legge 12 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni all'articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249:

a) al secondo periodo e al quarto periodo, la parola: "quattro", è sostituita dalla parola: "due";
b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo per il consiglio"».

Conseguentemente, aggiungere, nel titolo, le seguenti parole: «nonché disposizioni di coordinamento e di adeguamento all'articolo 23, comma 1, lettera a) del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011».

1.103

BUGNANO, CARLINO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 27, ultimo periodo, dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze", inserire le seguenti: "da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,"».

1.104

LEGNINI, SANGALLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "di cui ai commi 29 e 32 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269";
b) dopo le parole: "possono partecipare", sono aggiunte le seguenti: "in qualità di Soci sovventori come definiti all'articolo 4 della legge n. 59 del 1992";
c) dopo le parole: "ed enti pubblici e privati, purché", sono aggiunte le seguenti: "i Confidi siano costituiti in forma di Società Cooperativa e";
d) le parole: "della metà più uno", sono sostituite dalle seguenti: "dei due terzi"».

1.105

LEGNINI, SANGALLI, BONFRISCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 3 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Tali contributi, nel rispetto dei vincoli di cui sopra, sono comunque attribuiti al patrimonio dei Confidi"».

1.106

LEGNINI, SANGALLI, BONFRISCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "alla data del 30 giugno 2007", sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2011";
- b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "contributi pubblici ricevuti a qualunque titolo se non già computati nel patrimonio ai sensi del presente comma alla data del 31 dicembre 2011, possono essere portati nelle riserve, senza vincoli di destinazione, valide per il computo del Tier 1 Ratio, tramite delibera del Consiglio di Amministrazione, ovvero del Consiglio di Gestione e di Sorveglianza pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana"».

1.107

MERCATALI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 46 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione"».

1.108

GHEDINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, comprese le società di cui all'articolo 90, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni, nei confronti dei quali non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo"».

1.109

MASSIMO GARAVAGLIA, CAGNIN, MARAVENTANO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sostituire il comma 4 con i seguenti:

"4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1, per le categorie di operazioni, con esclusione di quelle elencate nel comma 4-bis, aumentato di un terzo.

4-bis. Il limite di cui al comma 4 è stabilito nel tasso medio Euribor risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 aumentato fino ad un massimo di 6 punti percentuali per le seguenti categorie di operazioni:

- a) aperture di credito in conto corrente;
- b) crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuate dalle banche;
- c) anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari;
- d) prestiti contro cessione del quinto dello stipendio;
- e) credito finalizzato all'acquisto rateale e credito revolving"».

1.0.1

SCARABOSIO

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modalità di apertura delle offerte tecniche)

"1. Al fine di garantire la piena soddisfazione dell'interesse pubblico alla trasparenza e all'imparzialità dell'azione amministrativa, in coerenza con i principi generali, anche di derivazione comunitaria, che reggono l'affidamento degli appalti pubblici, al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dell'articolo 120, è premesso il seguente periodo: "La commissione apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti";

b) al comma 2, dell'articolo 283, è premesso il seguente periodo: "La commissione apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti";

c) le disposizioni di cui alle lettere a) e b), del presente comma si applicano alle procedure di affidamento per le quali non si sia ancora proceduto all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"».